SETTORE TECNICO
F.I.G.C.
Stagione Sportiva
2016/2017

COMUNICATO UFFICIALE N. 293

Si riportano di seguito le decisioni assunte dalla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico nella riunione del 12 giugno 2017 svoltasi a Firenze.

Procedimento disciplinare a carico di **MATTEO BATTILANA** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Durante con compiti di segreteria.
La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:
- considerato che il sig. **MATTEO BATTILANA** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS per aver fatto uso di documenti, risultati apocrifi e su carta intestata della società, con i quali veniva concessa ad alcuni calciatori minorenni la facoltà di svincolarsi dalla società Aurora Pro Patria 1919 srl al termine della stagione sportiva 2015/16, nel caso in cui la stessa società fosse retrocessa in Serie D, pur nella piena consapevolezza che tali documenti fossero in realtà, privi di efficacia così inducendo i tre calciatori a tesserarsi per la suddetta società;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi sei.

Ritenuto che:
- così come formulato il capo di imputazione gli elementi a comprova risultano insufficienti;
- infatti la procura Federale assume a presupposto dell'impianto accusatorio la presunta ma non dimostrata consapevolezza del deferito del valore delle scritture private finalizzate a consentire ai tesserati l'anticipato svincolo contrattuale;
- che tale consapevolezza non emerge dalla istruttoria svolta né dalla documentazione acquisita;

P.Q.M.

prosciolgie il sig. **MATTEO BATTILANA** dall'addebito disciplinare che gli è stato contestato.

Procedimento disciplinare a carico di **ROMOLO SANTOLAMAZZA** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi, Scarfone. Durante con compiti di segreteria.
La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:
- considerato che il sig. **ROMOLO SANTOLAMAZZA** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, in relazione all'art. 38, comma 1, e art. 34, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico e dell'art. 38, comma 1, delle NOIF per aver svolto nella stagione sportiva 2016/17 l'attività di tecnico per la società SSD Cynthia 1920 srl non in costanza di tesseramento con la stessa società;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi quattro.

Ritenuto che:
- i fatti contestati risultano pienamente comprovati dalla documentazione acquisita agli atti e non smentiti dalla memoria difensiva che appare priva di pregio perché, tra l'altro, non si dà doveroso carico di affrontare la consolidata giurisprudenza sul punto di questa Commissione;
- consolidata giurisprudenza dalla quale non vi è motivo di discostarsi di talché, in considerazione della doverosa applicazione del principio di afflittività che deve sempre accompagnare i

provvedimenti sanzionatori (senza di che questi si rivelerebbero sostanzialmente privi di effetti) la richiesta sanzione deve essere congruamente quantificata

P.Q.M.

dichiara il sig. **ROMOLO SANTOLAMAZZA** responsabile dell'addebito disciplinare che è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica di **mesi cinque**.

Procedimento disciplinare a carico di **ANTONIO MORISE** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Durante con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **ANTONIO MORISE** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del CGS in relazione all'art. 38, comma 1, e art. 34, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico e dell'art. 38, comma 1, delle NOIF in relazione, altresì, a quanto stabilito dal C.U. n. 84 della L.N.D. stagione sportiva 2016/17, per aver prestato l'attività di tecnico per la società F.C. Cirò senza esserne regolarmente tesserato e per l'effetto anche di un accordo economico nonché per aver assunto, comunque, le vesti di allenatore in occasione della gara della prima squadra tra la suddetta società contro la Bianchi Dilettantistica svoltasi il 13.11.2016 anche in questo caso in difetto di tesseramento;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi tre.

Ritenuto che:

- in considerazione della doverosa applicazione del principio di afflittività che deve sempre accompagnare i provvedimenti sanzionatori (senza di che questi si rivelerebbero sostanzialmente privi di effetti) la richiesta sanzione deve essere congruamente quantificata;
- i fatti contestati risultano documentalmente comprovati;

P.Q.M.

dichiara il sig. **ANTONIO MORISE** responsabile dell'addebito disciplinare che è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica per **mesi quattro.**

Ritenuto che per i deferiti **MATTIA COLLAUTO** e **FABIANO SPEGGIORIN** è pervenuta istanza di rinvio per impedimento del difensore con rinuncia al termine di estinzione del procedimento, la Commissione Disciplinare del Settore Tecnico rinvia la trattazione alla prossima riunione utile disponendo la sospensione del termine di estinzione del procedimento ai sensi dell'art. 38, comma 5, lett C del CGS del CONI.

Firenze, 13 giugno 2017

IL PRESIDENTE
Avv. Alberto Maria Bruni

IL SEGRETARIO
Paolo Piani

IL PRESIDENTE
Gianni Rivera